



FONDAZIONE
ANDREA PARODI

FONDAZIONE ANDREA PARODI

Statuto

ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È costituita la Fondazione Andrea Parodi.

La Fondazione ha sede in Cagliari, Via Newton 24.

La Fondazione può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile.

La Fondazione non ha fini di lucro, la sua durata è illimitata.

ART. 2 - FINALITA' E INIZIATIVE

La Fondazione svolge attività nel settore culturale, in relazione e in rapporto con enti pubblici, privati e del settore non profit. In particolare le finalità della Fondazione sono:

1. Custodire e tramandare la memoria storica dell'artista, diffondere la conoscenza del suo pensiero e della sua opera, promuovere attività di elevazione civile e culturale, iniziative atte a tutelare e continuare l'opera di ricerca musicale e culturale, caratteristiche dell'opera e della vita di Andrea Parodi.
2. Consentire, agevolare e promuovere la consultazione e lo studio delle opere, dei documenti, manoscritti, che saranno messi a disposizione dalla famiglia di ANDREA PARODI e che saranno catalogati ed ordinati secondo gli opportuni criteri.
3. Tutelare le opere e l'immagine di Andrea Parodi e del suo pensiero e operato nell'ambito della musica e della cultura, attraverso un continuo monitoraggio che la Fondazione eseguirà su tutte le iniziative che soggetti terzi realizzeranno per omaggiare l'artista; la Fondazione rappresenta inoltre un marchio di qualità che potrà inoltre essere presente, in qualità di "patrocinio", in eventi che altri artisti e altre organizzazioni decideranno di dedicare ad Andrea Parodi.
4. Valorizzare e promuovere, sia in Sardegna che al di fuori dell'isola, la musica e la cultura tradizionale della Sardegna, patrimonio che l'artista Andrea Parodi ha fatto conoscere e apprezzare fuori dai confini isolani, e la cultura popolare in generale con particolare attenzione a quella del bacino del Mediterraneo.
5. Valorizzare e sostenere la lingua sarda e le minoranze linguistiche con particolare attenzione a quelle dell'area del Mediterraneo.
6. - Promuovere ed attuare studi e ricerche, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa tendente alla valorizzazione dell'opera e della divulgazione e approfondimento del messaggio artistico ed umano di Andrea Parodi, nonché della musica sarda e della cultura di cui è diretta espressione, anche in relazione alle dinamiche di sviluppo della società contemporanea, valorizzando le risorse culturali ed economiche dell'intera isola.
7. La Fondazione svolge la propria attività nei settori della promozione della cultura e dell'arte.



FONDAZIONE
ANDREA PARODI

ART. 2 BIS

Le suddette finalità verranno raggiunte attraverso le seguenti iniziative:

1. Organizzazione di rassegne, convegni, seminari, corsi, conferenze, e manifestazioni attinenti allo scopo sociale, in particolare sulla cultura musicale e sulle tradizioni della Sardegna e dell'area mediterranea, e per la miglior conoscenza e la divulgazione dell'opera di Andrea Parodi, il tutto sia agendo direttamente che partecipando ad iniziative di terzi o riconoscendone la legittimità, o anche concedendo sovvenzioni, premi o borse di studio. A tal fine si potranno utilizzare luoghi messi a disposizione dai soci stessi o da privati, imprese, Università, Enti pubblici o Pubbliche Autorità, utilizzando anche materiale didattico stampato e audio-visivo approntato a cura della Fondazione stessa;
2. creazione e gestione di archivi cartacei e elettronici per la conservazione e consultazione delle opere di Andrea Parodi messe a disposizione per questo fine dalla famiglia dell'artista e da chiunque possieda materiale e testimonianze dell'artista;
3. creazione e gestione di siti in reti telematiche mondiali e internazionali (attualmente "Internet"), nazionali e locali, mediante utilizzo di elaboratori propri od altrui per la divulgazione dell'opera di Andrea Parodi;
4. compimento di ogni operazione di vigilanza per la tutela dell'immagine dell'opera artistica, civile e sociale di Andrea Parodi, vagliando tutto ciò che viene realizzato con riferimento alla sua persona e alla sua opera;
5. pubblicazione di ricerche e tesi di laurea su argomenti attinenti allo scopo sociale;
6. istituzione di un premio annuale con apposito bando di concorso per nuovi talenti isolani nel campo della musica etno-world, e di una appropriata commissione artistica volta a giudicare le band e gli artisti partecipanti. Il premio annuale, "PREMIO ANDREA PARODI", ha visto la sua prima edizione nel Giugno 2008; vuole essere un evento importante che toccherà nel tempo tutta la Sardegna e sarà rivolto alla scoperta ed al sostegno di nuovi talenti nel campo della musica e della cultura;
7. istituzione di una rassegna internazionale di musica etno-world intitolata ad Andrea Parodi che sostenga il progresso scientifico, culturale, artistico ed economico della Sardegna;
8. istituzione di un grande tributo periodico che ha visto la prima edizione nel settembre 2007: "CANTANO ANDREA PARODI";
9. Istituzione e gestione di un museo dedicato ad Andrea Parodi, in cui sia possibile, attraverso un viaggio multimediale, ed attraverso l'esposizione di opportuni oggetti (abbigliamento, materiale audiovisivo, recensioni, foto, targhe, riconoscimenti, ecc) ripercorrere il patrimonio artistico ed umano dell'artista in oltre trenta anni di carriera;
10. concessione di contributi di spese anche di viaggio a giovani artisti ed operatori in genere nel campo della musica e dello spettacolo, per programmi di studio in Italia e all'estero, o per partecipazioni a iniziative culturali e musicali, spettacoli, scuole, corsi di aggiornamento o di perfezionamento.
11. La Fondazione si mantiene costantemente disponibile a collaborazioni dirette con istituti culturali simili, Conservatori di musica, scuole, Associazioni, imprese pubbliche e private, Enti pubblici, artisti, musicisti e singoli compositori privati, sia in Italia che all'estero;



FONDAZIONE
ANDREA PARODI

12. La Fondazione potrà curare la divulgazione di testi e argomenti culturali ed artistici in genere nel campo della musica e dello spettacolo anche tramite audiovisivi, fotografie, periodici e stampati vari, e qualunque altro mezzo di comunicazione del pensiero, nei limiti di legge;
13. organizzazione di iniziative a sostegno e valorizzazione della lingua sarda e delle minoranze linguistiche;
14. la promozione di intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri;
15. la realizzazione di iniziative culturali mirate, di ricerca, catalogazione e divulgazione di ogni aspetto inerente la storia musicale, economica e sociale, attraverso ogni forma di valorizzazione dello studio e della ricerca della musica popolare mediterranea con particolare attenzione per quella sarda nonché la registrazione su supporto audio, video, ottico, magnetico e digitale dei medesimi, e la relativa commercializzazione.
16. L'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione tramite i suoi componenti e/o collaboratori esterni e mediante convenzioni con enti pubblici e privati;
17. L'applicazione delle leggi, del settore artistico, musicale, letterario e giovanile volte alla promozione dell'opera della Fondazione;
18. La prestazione di opere di consulenza e di collaborazione per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali (mostre, convegni, fiere, concerti) per conto di terzi: la Fondazione fornirà servizi legati all'organizzazione (allestimenti, campagne di marketing, servizio biglietteria, pubblicità).
19. La costituzione di associazioni locali e comunali che perseguano finalità simili a quelle della fondazione.

ART. 3 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tral'altro:

- a) sovrintendere, in collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti, ponendo in essere tutte le attività ritenute necessarie, allo studio di fattibilità ed ai progetti preliminari; la Fondazione dovrà coordinare la propria attività con i competenti organi della Pubblica Amministrazione coinvolti, a qualsiasi titolo, provvedendo altresì alla stipulazione di convenzioni, contratti ed altri accordi necessari;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione di locali culturali (musei, teatri, sale da concerti, ecc);
- f) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;



FONDAZIONE
ANDREA PARODI

- g) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- m) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di carattere commerciale nel settore editoriale, nei limiti delle leggi vigenti, multimediale, audiovisiva, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura, ivi compreso il trust, costituiti secondo leggi straniere;
- n) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre unità impieghiabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori e dai Partecipanti; dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

b) da proventi delle attività svolte dalla Fondazione;

c) da contributi volontari da parte di privati cittadini. Dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

Dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Tali proventi, dedotte le relative spese, devono essere integralmente destinati al raggiungimento delle finalità della Fondazione.

E' il Consiglio Direttivo che:

- delibera l'incremento del capitale;
- decide in merito agli investimenti da effettuare attraverso il patrimonio.

La Fondazione svolge la propria attività con i proventi del patrimonio e con ogni altra entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati e gli utili di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione.

La Fondazione può svolgere anche attività imprenditoriali, commerciali o connesse, realizzate in via del tutto secondaria, marginale e accessoria. I ricavi netti delle attività collaterali saranno destinati al raggiungimento dei fini sociali.

ART 5 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- da contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Soci Fondatori e dei partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.



FONDAZIONE
ANDREA PARODI

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 6 - RENDICONTO ECONOMICO- FINANZIARIO

Il rendiconto economico-finanziario della Fondazione comprende l'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Deve informare circa la situazione economico-finanziaria della stessa, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente esercitata.

Il rendiconto economico-finanziario:

- deve essere approvato dal Consiglio Generale;
- deve essere accompagnato dalla apposita relazione del Revisore dei conti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (in casi eccezionali entro sei mesi).

Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato deve essere debitamente trascritto nei libri sociali, rimane affisso nei locali della Fondazione per almeno otto giorni.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori e Partecipanti Aderenti, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzionali e "membri" dell'Albo d'Oro.

ART 8 - FONDATORI

Sono Fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione della Fondazione e dell'impegno personale sin dalla sua costituzione, i Signori possono divenire Fondatori, tali nominati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Generale, entro un anno dal riconoscimento della fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al fondo di dotazione entro nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Generale stesso.

ART 9 - PARTECIPANTI ADERENTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Partecipante Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ART 10 - PARTECIPANTI SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi con un contributo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali e immateriali. Il Consiglio Direttivo determinerà con regolamento la possibili suddivisione e raggruppamento dei sostenitori per categorie di attività e par-



FONDAZIONE
ANDREAPARODI

tecipazione alla Fondazione.

ART 11 - PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

Sono Partecipanti Istituzionali gli enti pubblici che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle norme e nella misura, determinata nel minimo, stabilite dal Consiglio Direttivo. I Partecipanti Istituzionali, mediante propri rappresentanti, compongono e costituiscono l'Advisory Board, ai sensi del successivo art 21.

ART 12 - ALBO D'ORO

Possono divenire membri dell'Albo d'Oro le persone o enti ai quali il Consiglio Direttivo attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di particolari contribuzioni ovvero anche, senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio.

ART 13 - Possono essere nominati Partecipanti Aderenti, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzionali o "membri" dell'Albo d'Oro, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati od altre istituzioni aventi sede all'estero.

ART 14 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi sociali della Fondazione sono:

- a) il Consiglio Generale
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario generale;
- e) il Revisore dei conti;
- f) il Comitato Scientifico;
- g) l'Advisory Board.

ART 15 - CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'ente. Fanno parte del Consiglio Generale i fondatori, compresi coloro che diverranno tali entro l'anno dal riconoscimento della Fondazione ai sensi dell'articolo 8 dello statuto. La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Generale ha il compito di nominare i membri del Consiglio Direttivo;

- nominare nuovi Fondatori, entro un anno dal riconoscimento dell'ente, stabilendo le forme e l'entità dei contributi che gli stessi dovranno prestare al fondo di dotazione;
- approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico
- finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito stabilito dal presente statuto.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata o con posta



FONDAZIONE
ANDREAPARODI

elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inviata almeno otto giorni prima della riunione; la convocazione, nei casi di urgenza, potrà essere effettuata con telegramma o telefax spedito inviato con tre giorni di preavviso.

In caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro potrà delegare altro membro mediante delega conferita per iscritto; non è previsto limite di delega passiva.

L'adunanza del Consiglio Generale è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. Il Consiglio Generale è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei membri; tra la prima e la seconda convocazione si prevede almeno un giorno di intervallo; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri., per lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri. Ciscun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze del Consiglio generale è redatto apposito verbale.

ART 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; è composto da un numero variabile di membri da tre a sette, secondo quanto disposto dal consiglio generale all'atto della nomina. Il consiglio direttivo resta in carica per cinque anni.

I membri del consiglio direttivo sono nominati dal consiglio generale; essi potranno essere scelti tra i Fondatori e tra tutte le categorie dei partecipanti. In particolare il Consiglio Direttivo:

- si occupa del reperimento dei fondi;
- delibera l'accettazione di contributi, elargizioni, erogazioni liberali, legati, donazioni e lasciti;
- delibera circa gli acquisti e i trasferimenti dei beni mobili e immobili;
- delibera gli incrementi patrimoniali;
- nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- si occupa del personale (ad esempio assunzione, licenziamento, trattamento giuridico ed economico) che svolge il lavoro presso la Fondazione;
- delibera gli eventuali compensi da attribuire agli organi sociali;
- redige entro il mese di ottobre il bilancio preventivo ed entro il mese di febbraio il bilancio consuntivo della Fondazione;
- esamina le proposte di intervento.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, al meno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. La convocazione avviene:

- con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inviata almeno otto giorni prima della riunione;
- con posta elettronica certificata;
- nei casi di urgenza, con telegramma spedito almeno tre giorni prima della riunione, e comunque con ogni forma di comunicazione ritenuta idonea.



FONDAZIONE
ANDREA PARODI

In prima convocazione il Consiglio Direttivo deve essere composto da almeno i due terzi dei componenti in carica; tra la prima e la seconda convocazione si prevede almeno un'ora di intervallo ; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART 17 - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha rappresentanza legale (di fronte ai terzi e in giudizio) della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il Presidente nei casi di necessità e urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la ratifica dell'operato. Il Presidente ha i seguenti compiti:

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- controlla l'andamento amministrativo e burocratico della Fondazione;
- verifica l'osservanza dello statuto;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, si avvale della collaborazione dei Consiglieri, anche delegando specifici compiti ad alcuni di essi. Il Presidente inoltre, in accordo con il Comitato Scientifico, sottopone al Consiglio Direttivo le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione. In caso di assenza o di suo impedimento, le attribuzioni da lui esercitate vengono attribuite al Vice Presidente, e, solo in mancanza di quest'ultimo, al consigliere più anziano;

ART 18 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale viene nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario generale:

- collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- si occupa della corrispondenza;
- redige i verbali del Consiglio Direttivo e li conserva nell'archivio della Fondazione

ART 19 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo, che provvede determina anche la misura del compenso Il Revisore dei Conti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Revisore dei Conti:

- cura la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti;
- partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto;
- verifica la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri;
- esprime parere sul rendiconto economico-finanziario



FONDAZIONE
ANDREAPARODI

Il Revisore dei Conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

ART 20 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte, della storia ed in genere nei settori d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge attività di raccordo tra le attività della Fondazione, nonché attività di consulenza, e fornisce indicazioni al Consiglio Direttivo per i programmi e le attività della Fondazione. In particolare, il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma generale, annuale e pluriennale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Indirizzo ne richieda espressamente il parere. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione che lo presiede. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esso è presieduto dal Vice Presidente, che verrà nominato dal Comitato Scientifico nel proprio seno. Il Comitato Scientifico valuta il programma annuale e pluriennale delle attività da sottoporre al Consiglio Direttivo e definisce altresì gli aspetti culturali e scientifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

ART 21 - ADVISORY BOARD

L'Advisory Board è un organo consultivo e di garanzia della Fondazione, ed è composto dai rappresentanti dei partecipanti istituzionali. L'Advisory Board ha il compito di:

- studiare, concepire ovvero coadiuvare le strategie e i programmi generali della Fondazione;
- segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della fondazione;
- collaborare alla definizione della politica culturale della Fondazione.

Tale organo, nell'espletare la propria funzione a caratterizzazione pubblica, può intervenire di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi della Fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione della attività di quest'ultima.

ART 22 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio Direttivo decide con la maggioranza l'esclusione dei Partecipanti Aderenti, dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Istituzionali, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.



FONDAZIONE
ANDREA PARODI

I Partecipanti Aderenti, i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Istituzionali possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Soci Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

ART 23 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione deliberato dal Consiglio Generale, il Consiglio stesso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche estranei alla Fondazione, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità a favore di associazioni o fondazioni che abbiano attività istituzionali conformi a quelle della presente Fondazione, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri del Consiglio Generale.

ART 24 - DISPOSIZIONI FINALI (oppure CLAUSOLA DI RINVIO)

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e le norme di leggi vigenti in materia.